Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 febbraio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 14 FEBBRAIO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1949 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca d'Italia - Credito fondiario già della Banca nazionale nel Regno** (in liquidazione): Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1949. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 gennaio 1949, n. 17.

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'on. Achille Grandi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla signora Maria Crovatto, vedova del deputato all'Assemblea Costituente Achille Grandi, è assegnata, a decorrere dal 28 settembre 1946 e per tutto lo stato di vedovanza, una pensione straordinaria di lire duecentoquarantamila annue, con detrazione dell'importo degli altri assegni a lei eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 18 gennaio 1949, n. 18.

Modificazioni alle indennità dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnata, in relazione al proprio grado, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, una indennità mensile fissa, esente da ogni tributo erariale e dalla ritenuta del 12 per cento di cui al regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, escluso qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi di detto decreto.

Sono abrogati il quarto comma dell'art. 138 ed il settimo comma dell'art. 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 687.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 18 gennaio 1949, n. 19.

Provvidenze in dipendenza del nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 150.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 per provvedere, in dipendenza dei danni causati dal nubifragio del 14-15 settembre 1948 in Sicilia, alle necessità più urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste

dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 26 gennaio 1949, n. 20.

Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabiliti dall'art. 5 del decreto stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte ».

Art. 2.

Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1949.

Art. 3.

La copertura della maggior spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata ad Parlamento il 29 novembre 1948.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 31 gennaio 1949, n. 21.

Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1948 il contributo obbligatorio dovuto, a norma del regio decreto-legge 27 settembre 1938, n. 1825, convertito in blocco nella legge 2 giugno 1939, n. 739, dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani, con sede in Perugia, è elevato dall'1 al 2 per cento.

Art. 2.

Per i sanitari, liberi esercenti, che si iscrivono volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo è stabilito nella misura di L. 2000 annue.

Art. 3.

La riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata mediante ritenuta diretta, sugli emolumenti percepiti dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero del tesoro di concerto con quello dell'interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 3 febbraio 1949, n. 22.

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1948, in aggiunta

alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di caro vita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'art. 1 della presente legge, che siano stati assunti e licenziati durante l'anno 1948, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso art. 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1948.

Art. 3.

La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente art. 1, è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 12 febbraio 1949, n. 23.

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione:

L'ultimo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Sullo zucchero interim-aid, già venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari, in natura o incorporato in altri prodotti finiti, è dovuta, in aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di L. 35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a L. 145 per chilogrammo base cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1949.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano (Pesaro e Urbino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 maggio 1946, con il quale i signori avv. comm. Filippo Pasqualucci e dott. Siro Putto vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano, in sostituzione dei signori cav. Guido Castracane e avv. Filippo Pasqualucci;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. comm. Filippo Pasqualucci e dott. Siro Putto sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1949

Il Ministro: PELLA

(547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento emesso a favore del comune di Salemi

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del mandato di pagamento n. [illegible]45 mod. n. 62 emesso dalla ragioneria del Ministero dell'interno sul capitolo n. 151 dell'esercizio 1942-43 a favore del comune di Salemi (Trapani), per lire 100.000 per spese relative ai servizi sanitari dipendenti dallo stato di guerra.

Invita, quindi, chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a farlo pervenire subito all'ufficio del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in Roma.

In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a norma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Roma, addì 26 gennaio 1949

p. *L'Alto Commissario*: CARTA

(451)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare uno stabile sito nel comune di Alghero.

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 1° febbraio 1949, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad acquistare uno stabile sito nel comune di Alghero.

(524)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 gennaio 1949 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Salvatore Marino, Vice console onorario di Svezia a Bari.

(509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

4ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni quinquennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1950

Si notifica che il giorno 1° marzo 1949, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 4ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 2.000.000, di L. 1.000.000 e di L. 100.000 ai buoni quinquennali del Tesoro 5 %, delle centosei serie (dalla *C*-1 alla *C*-106) scadenti il 1° aprile 1950, emesse in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 28 febbraio 1949, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblica.

Roma, addì 10 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(514)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 36

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 12 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77 —
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	52,75
Id. 5 % 1935	97,125
Redimibile 3,50 % 1934	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,40
Id. 5 % 1936	91,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,275
Id. 5 % convertiti 1951	99,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 12 febbraio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72 98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Pace e lavoro Ottavia », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 gennaio 1949, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Pace e lavoro Ottavia », con sede in Roma (frazione Ottavia) e nominato commissario il sig. dott. Giovanni Martini, funzionario di prefettura.

(526)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli a ventotto posti di bollatore-usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani congiunti dei caduti nella guerra d'Africa orientale e nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104, riguardanti la estensione ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visti i decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331;

Vista la nota n. 28597/12106-216.12/1-3-1 in data 7 dicembre 1948, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli a ventotto posti di bollatore-usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ventotto posti di bollatore-usciere in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali Divisione metrica, via Molise 2), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, nonchè dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno degli uffici metrici della Repubblica che hanno sede in tutti i Capoluoghi di provincia.

Debbono inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°,

Il detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 39 anni, a norma delle disposizioni in vigore:

f) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono comulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiana e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

4. — Diploma originale della licenza delle scuole elementari o altro documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere.

E' data facoltà ai candidati di sostituire il diploma originale con un certificato, in carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticato da un notaio e legalizzato a norma delle vigenti disposizioni.

5. — Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, deve essere autenticato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943, e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appargano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 4 novembre 1947, n. 01/3300 mob. del Ministero della difesa, Stato Maggiore dell'esercito.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina o all'aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1º giugno 1942, n. 2/4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce della deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri, i profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di cui alla lettera f) del presente articolo, dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali sia stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale loro qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

10. — Fotografia recente del candidato munita di firma e di marca da bollo da L. 32, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere a sua volta, debitamente legalizzata.

11. — Ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risulti la circostanza di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 ed eventualmente quello indicato al n. 9 del precedente articolo 3, copia autenticata dello stato di servizio amministrativo, rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato la qualifica inferiore a quella di «buono».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e del precedente art. 3 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di bollatore-usciere nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti o reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso che sarà presieduta da un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 6°.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base ai coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice anche agli effetti della determinazione della idoneità e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni, e dell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 8.

I vincitori del concorso, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di bollatori-uscieri in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e conseguiranno la nomina in ruolo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo di quello iniziale annuo nel grado di inserviente nelle pubbliche amministrazioni.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano le loro funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 204.

(485)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.